



Consolato Generale d'Italia
Melbourne

~ Come richiedere la CITTADINANZA ITALIANA per MATRIMONIO ~

Chi può fare domanda e quali sono i requisiti essenziali

Possono fare domanda solo i coniugi di cittadini italiani che siano residenti negli Stati del Victoria o della Tasmania. Il richiedente dev'essere coniugato con un cittadino italiano da almeno 3 anni (ridotti a 1 e mezzo qualora richiedente e coniuge italiano abbiano insieme figli minori).

- Il coniuge Italiano dev'essere registrato alla nostra AIRE e avere un fascicolo corretto, completo e aggiornato. Maggiori dettagli nella sezione [AIRE](#) del nostro sito.
- La domanda non può essere presentata se il matrimonio non è prima stato registrato in Italia. I richiedenti devono preliminarmente rivolgersi al Comune competente (di persona, per posta, e-mail, o ricorrendo a terzi) per ottenere un "Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio". Da non confondere col semplice certificato di matrimonio, questo documento viene emesso in Italia e contiene un codice univoco a riprova dell'avvenuta registrazione. ([Modulo per richiederlo al comune](#)).

(2) Quali sono i documenti richiesti

- "estratto per riassunto dell'atto di matrimonio"; ([Modulo per richiederlo al Comune](#))
- fotocopia semplice del proprio **passaporto valido**;
- **certificato di nascita** completo dei dati dei genitori, rilasciato dalle Autorità del paese e asseverato a mezzo di "apostille" ovvero legalizzato (a seconda dei Paesi). I richiedenti nati in **Australia** devono procurarsi un certificato di nascita integrale dall'ufficio Anagrafe ([Registrar General's Office](#)), completo di *apostille* a cura del [Department of Foreign Affairs and Trade](#)). E' infine necessaria una traduzione ufficiale in lingua italiana (www.naati.com.au), senza *apostille*.
- **certificato penale** (in Australia si chiama "National Police Clearance"), rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie o di polizia, attestante l'esistenza o meno di procedimenti penali in corso a carico del richiedente. Questo certificato è necessario per ciascuno dei Paesi nei quali il richiedente ha vissuto dai 14 anni in poi, ad eccezione dell'Italia. I certificati devono coprire l'intera durata del periodo in cui il richiedente ha risieduto in un determinato Paese, devono essere muniti di *apostille* e non possono essere accettati una volta trascorsi 6 mesi dal loro rilascio. Le richiedenti che avessero cambiato cognome in seguito a matrimonio devono accertarsi che il certificato riporti entrambi i cognomi (da nubile e da coniugata). E' infine necessaria una traduzione ufficiale in lingua italiana (www.naati.com.au), senza *apostille*.
- **Ricevuta del bonifico** di 200 euro (duecento), da effettuare anche online coi seguenti dati:
Beneficiario: "Ministero dell'Interno D.L.C.I. – Cittadinanza - Via Cavour 6 - 00184 Roma ITALY"
Causale: "istanza di cittadinanza italiana per matrimonio", con nome e cognome del richiedente

IBAN: IT54076010320000000809020	BIC/SWIFT code: BPIITRRXXX
nome della banca: Poste Italiane	Indirizzo della banca: 175 Viale Europa – Roma

(3) Modalità e tempi

1. Dal 1° agosto 2015 le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane non sono più tecnicamente abilitate a ricevere le istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio (art. 5 della Legge n. 91/1992). La nuova procedura non contempla più alcun appuntamento per richiedere informazioni o presentare domanda. Tutti gli appuntamenti già prenotati non sono più validi e sono stati **DISATTIVATI**.
2. Sono ora i diretti interessati a dover presentare le domande online, previa registrazione sul sito del Ministero dell'Interno <https://cittadinanza.dlci.interno.it>. I dati inseriti devono essere esattamente identici a quelli che compaiono sul certificato di nascita del richiedente o sul certificato di cambiamento di nome/cognome, a prescindere da quanto riportato su altri documenti (passaporto, patente, ecc.).
3. Dopo la registrazione e la validazione del proprio indirizzo e-mail, accedere nuovamente al sito con le proprie credenziali.
4. Nella parte sinistra dello schermo, la sezione "CITTADINANZA" contiene:
"COMPILA E INVIA DOMANDA", per presentare la domanda di cittadinanza.
"VISUALIZZA STATO DELLA DOMANDA", per controllare periodicamente lo stato di avanzamento.
"PRIMO ACCESSO ALLA DOMANDA", per controllare la domanda la prima volta, appena presentata.
"COMUNICAZIONI", dove compaiono messaggi dell'Amministrazione in merito alla domanda presentata.
5. **CON ESTREMA ATTENZIONE**, compilare tutti i campi ricorrenti del "Modello AE" e caricare tutti i documenti descritti nella precedente sezione (2), **scansionati fronte e retro** (tranne le pagine vuote).
6. Le domande possono essere SALVATE, MODIFICATE, CANCELLATE O INVIAE per approvazione consolare. Una volta inviate, le domande non possono più essere modificate. **Eventuali errori commessi**

nei dati inseriti, compresi quelli di digitazione, comportano il rigetto della domanda da parte di questo Consolato Generale e la necessità per il richiedente di ripresentarla daccapo.

7. Una volta trasmessa la domanda, stampare il modello utilizzando l'icona "PDF" accanto al link "**Modello AE - Cittadini Stranieri residenti all'Estero - Art.5 - richiesta per matrimonio con cittadino italiano**". L'icona compare dopo il completamento e la trasmissione della domanda.
8. Dopo una prima verifica della domanda, questo Consolato Generale, può (a) accettarla, (b) richiedere documentazione aggiuntiva/correzioni o (c) rigettarla, quando contiene errori di digitazione e/o quando la documentazione allegata è errata e non è possibile rettificarla. Il rigetto comporta la necessità per il richiedente di reinserire la propria domanda, corretta e completa, ripetendo l'intera procedura dall'inizio.
9. Successivamente all'approvazione, il richiedente verrà contattato da questo Consolato Generale per la consegna degli originali di tutti i documenti caricati sul sito del Ministero dell'Interno, unitamente ad una stampa del "*Modello AE*", per firmare documenti aggiuntivi e per il pagamento in contanti di alcune imposte di bollo in dollari australiani, soggette a fluttuazione valutaria (attualmente circa 170 AUD). **Anche il coniuge italiano dev' essere presente.**

(4) NOTE ESSENZIALI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE E DOMANDE FREQUENTI

- 1** ► Il sito web del Ministero dell'Interno è disponibile solo in lingua italiana. Ai richiedenti che non si sentono sicuri di procedere autonomamente si consiglia vivamente di farsi assistere da persona di madrelingua italiana al fine di inserire la domanda correttamente e di evitare errori che comporterebbero l'annullamento della domanda e la necessità di ripresentarla daccapo.
- 2** ► Tutti i dati personali inseriti nella domanda (nome, cognome, data e luogo di nascita) devono coincidere esattamente con quelli riportati sul certificato di nascita o di cambio di nome/cognome, vale a dire:
 - i. Se sul certificato di nascita il richiedente appare ad es. come LOCKSMITH Archibald Ferguson, nato a Sandringham il 13 aprile 1975, mentre il nome sul passaporto dovesse essere LOCHSMITH Fergy, nato a Melbourne il 13 aprile 1975, il richiedente dovrà compilare i campi COGNOME e NOME della domanda riportando esattamente i dati del certificato di nascita.
 - ii. Qualora il richiedente avesse cambiato nome/cognome, dovrà allegare alla domanda anche il relativo certificato munito di "*apostille*" e traduzione ufficiale in italiano.
- 3** ► Si sconsiglia vivamente il ricorso a fotografie di documenti. E' necessario utilizzare uno scanner e scansionare tutti i documenti con la massima cura, includendo, nel caso di certificati (1) il documento originale, (2) la "*apostille*" apposta sul retro o su foglio a parte e (3) la traduzione del documento (che non richiede mai "*apostille*").
- 4** ► Tutti i documenti devono essere in originale e non verranno restituiti. I documenti consegnati a questo Consolato Generale verranno inviati elettronicamente all'Ufficio Centrale di Cittadinanza, che per legge è tenuto a pronunciarsi sul conferimento o meno della cittadinanza entro 2 anni dalla presentazione ufficiale della domanda.
- 5** ► Certificati di nascita e penali emessi da Stati diversi dall'Australia devono essere muniti di *apostille locale* (a volte applicabile anche dagli Uffici Consolari di tali Paesi), ovvero legalizzati dalla Rappresentanza italiana in loco. I richiedenti sono tenuti ad accertarsi preliminarmente di quanto precede poiché un'*apostille* erroneamente apposta dalle Autorità australiane comporterebbe il **rigetto** della domanda.
Le legalizzazioni delle traduzioni di certificati emessi da Stati diversi dall'Australia redatti in lingua diversa da quella inglese devono essere effettuate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti.
- 6** ► La sezione n. 6 **[Dati del Richiedente (5/5)]** è riservata ai richiedenti apolidi, cioè che non possiedono la cittadinanza di alcuno Stato. L'eventuale compilazione da parte di richiedenti in possesso di una cittadinanza comporta il **rigetto** della domanda.
- 7** ► La procedura online accetta fino a 5 indirizzi di residenza. Ai richiedenti che avessero cambiato indirizzo più volte si suggerisce di utilizzare gli spazi disponibili, evitando in ogni caso di lasciare periodi vuoti dai 14 anni di età al giorno della presentazione.
- 8** ► Come si ottiene un'*apostille*? Come si fa a sapere se serve un'*apostille* oppure una legalizzazione? Le *apostilles* vanno tradotte? E le traduzioni vanno apostillate? *Apostille* è un termine francese (la pronuncia è "a-po-**sti**") che significa "certificazione". Per definizione, un'*apostille* non deve mai essere tradotta e una traduzione non deve mai recare *apostilles*. Discorso totalmente diverso è quello della legalizzazione della firma del traduttore, che costituisce una delle tappe del meccanismo della legalizzazione integrale, ben più complesso e articolato in 3 fasi. In sintesi, un certificato di stato civile emesso in un determinato Paese non può essere utilizzato in un altro paese se non viene prima asseverato, o tramite *apostille*, o tramite **legalizzazione** completa dell'originale E della traduzione giurata che lo accompagna. I Paesi che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja del 1961 (per un elenco completo cliccare [qui](#)) non possono beneficiare del regime semplificato dell'*apostille*. Tutti i certificati di stato civile emessi in tali Paesi, assieme alle relative traduzioni, richiedono la completa legalizzazione in loco. Il processo si svolge in 3 fasi e si conclude nell'Ufficio Consolare del Paese nel quale il richiedente intende far trascrivere il documento o comunque farlo valere. Far apporre su detto documento una *apostille* dalle Autorità australiane, sia come aggiunta, sia come alternativa, sarebbe completamente insensato e potrebbe invalidare il documento. Nello Stato del Victoria, una "*apostille*" si può ottenere in 2 giorni rivolgendosi al Servizio Notarile del DFAT, Level 2, Collins Square, 747 Collins St - Docklands VIC 3008 - - Ph. 1300 935 260. Dal 1° luglio 2015, la maggior parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Australia sono abilitate ad apporre *apostilles* sugli originali di documenti governativi.
- 9** ► Per ottenere una **traduzione ufficiale** in italiano, un elenco di traduttori qualificati è disponibile sul sito della NAATI, l'associazione australiana dei traduttori ed interpreti (www.naati.com.au).
- 10** ► Non sarà dato seguito a richieste di informazioni procedurali o di aggiornamenti su domande già presentate in quanto l'intera procedura è ampiamente illustrata, comprese le modalità di monitoraggio dello stato di avanzamento delle domande.
- 11** ► La data ufficiale di presentazione di una domanda accettata è quella del giorno in cui la domanda viene inviata elettronicamente a questo Consolato Generale. Tuttavia la domanda non può considerarsi validamente presentata se entro 30 giorni il richiedente non consegna personalmente tutti gli originali per la necessaria formalizzazione di questo Consolato Generale. L'eventuale invio per posta comporta annullamento e necessità di ripresentare la domanda daccapo.
- 12** ► Tutte le straniere coniugate con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983 hanno acquisito la cittadinanza automaticamente nel giorno del matrimonio, purché il relativo certificato sia stato registrato in Italia. In caso negativo, le richiedenti non devono seguire la procedura qui descritta ma solo prenotare un appuntamento per RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA, per la consegna del proprio certificato di matrimonio e di nascita, entrambi muniti di *apostille* e traduzione ufficiale in italiano per la dovuta registrazione in Italia, dietro pagamento di un'imposta aggiuntiva di 300 euro, da versare in contanti in dollari australiani.